

RIFORMA CPC e PROCESSO

La proposta di semplificazione sul disegno di legge di riforma del processo civile:

prevedere due soli riti processuali: uno ordinario e uno sommario, lasciando la scelta all'attore.

Meglio "responsabilizzare sui diversi tempi" l'attore (sulla scelta del rito) ed una volta scelto il rito ordinario sarà il giudice (impegnandolo ad una conoscenza della causa a contraddittorio pieno alla prima udienza), con una modifica processuale che lascia inalterate le garanzie del contraddittorio, i tempi del processo.

Rito ordinario: adottare delle semplificazioni processuali; il processo (che grazie al passaggio al telematico andrà ad assumere prevalentemente un carattere scritto) inizia (anche ai sensi delle Legge Pinto) solo dopo il compimento di tutte le attività difensive delle parti; a questo punto il giudice decide sulle prove o chiede alle parti chiarimenti o decide la causa:

Si attuerebbe così la riduzione del numero delle udienze (in teoria anche ad una sola udienza di prova con eliminazione di un udienza di pc).

Introdurre conseguenze processuali per la contumacia.

Queste le proposte di modifica del cpc:

ART. 163 (Contenuto della citazione, **costituzione del convenuto, prima udienza di trattazione**)

I. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa **nel rispetto dei termini di cui al comma III per la costituzione del convenuto e tenuto conto dei termini di cui ai commi VI e VII del presente articolo, e comunque non prima di 180 giorni dalla notifica.**

II. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

III. L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine libero di quaranta giorni dopo la notifica della citazione se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero, con la specificazione che la mancata costituzione comporterà le decadenze di cui all'art. 165 cpc. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati al primo comma. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato entro cinque giorni dal cancelliere all'attore, e fissa i termini di cui ai commi VI e VII.

IV. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti, **ovvero è notificato dal procuratore ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 e successive modifiche.**

V. Il convenuto si costituisce a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, entro il termine di novanta giorni dopo la notifica della citazione, o di quarantacinque giorni dopo nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nel caso di notifica della citazione a più convenuti i termini di cui commi VI e VII si intendono fissati con riferimento alla data dell'ultima notifica. La data dell'ultima notifica è prontamente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite successivamente alla costituzione di tutti i convenuti o immediatamente dopo lo spirare del termine per la loro costituzione. Se una parte intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 269. In questo caso il giudice, col provvedimento che autorizza la chiamata in causa, fissa nuova udienza avanti a sé e fissa alla parte chiamata in causa il termine di novanta giorni dalla notifica della citazione, o di quarantacinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis per la costituzione, e a tutte le parti i nuovi termini di cui ai commi VI e VII.

VI. Le parti nei venti giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, possono depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte o precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

VII. Le parti nei trenta giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma VI possono depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate

dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; nei successivi venti giorni le parti possono depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria.

VIII. Nelle cause in cui il convenuto rimane contumace la parte attrice può chiedere l'anticipazione dell'udienza fissata per la prima comparizione.

IX. Salva l'applicazione dell'articolo 187, alla prima udienza il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

X. Nell'udienza di trattazione, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può richiedere alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Il giudice può disporre per la prima udienza, con l'ordinanza ai sensi dell'art. 168 bis comma IV del codice procedura civile, nelle cause di pronta soluzione l'espletamento di consulenza tecnica, designando il consulente e formulando il quesito o alla prima udienza; il giudice alla prima udienza, sentite le parti e valutata la non complessità della lite o la sufficienza del materiale probatorio acquisito, può invitare le parti a discutere oralmente la causa provvedendo con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

XI. Nel caso in cui vengano sollevate questioni rilevabili d'ufficio delle quali il giudice ritiene opportuna la trattazione, con l'ordinanza di cui al decimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, nel merito delle questioni sollevate d'ufficio, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del comma 9.

XII. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti, anche per formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis.

ART. 163 bis: Abrogati i commi I e III e sostituite al comma II le parole "dal primo comma" con "al comma I dell'art. 163 del codice di procedura civile"

ART. 166 Abrogato

ART. 183 Sostituito dal seguente:

Art. 183 cpc (Comportamento nel processo e redazione degli atti nello stesso)

I. Il giudice, gli ausiliari dello stesso e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

II. Il giudice e le parti redigono gli atti ed i provvedimenti in maniera chiara e sintetica.

III. Del rispetto di quanto previsto al comma 2 si tiene conto ai fini della valutazione di professionalità del magistrato.

IV. Del comportamento delle parti nel processo e del rispetto e di quanto previsto al comma 2 il giudice tiene conto ai fini della determinazione della condanna alle spese di lite.

2) se la scelta del rito dipende esclusivamente dall'attore ed è conseguenza dell'aver optato per il rito ordinario, che offre maggiori garanzie processuali ma tempi più lunghi; la conseguenza di questa scelta è che i maggiori tempi necessari per l'introduzione del processo non possono incidere sulla responsabilità dello Stato per il risarcimento del danno per violazione del termine ragionevole del processo.

Per questa ragione si chiede di sopprimere la previsione dell'art. 14 del decreto legge , rinviandone la trattazione colla discussione del disegno di legge sul processo civile.

Pare, altresì, ragionevole nella sede del disegno di legge sul processo civile modificare la decorrenza del momento iniziale della legge Pinto nel caso di scelta del rito ordinario da parte dell'attore:

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero **dalla data fissata dell'attore per la prima udienza di trattazione nel caso l'attore abbia scelto di procedere con rito ordinario o della nuova udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 269 cpc**. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari

Rito sommario: rimane regolato come oggi, con qualche lieve correttivo

Si propone la modifica anche dell'art. 702-ter, prevedendo (unica novità) la possibilità per il giudice di sospendere all'esito della decisione sulla riconvenzionale l'esecutività dell'ordinanza nel caso del comma IV.

Art. 702-ter (Procedimento)

I. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

II. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

III. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, concede alle parti i **termini dell'art. 163 del codice di procedura civile commi VI e VII**. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

IV. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

V. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

VI. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. **L'esecutività dell'ordinanza può essere sospesa dal giudice, nell'ipotesi di cui al comma IV, all'esito della decisione sulla domanda riconvenzionale.**

VII. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Il decreto legge

Eliminazione delle pendenze:

IN PRIMO GRADO TRANSLATIO IUDICI:

Tende a risolvere il pesante arretrato che oggi affligge il processo civile.

Impossibile da adottare "tecnicamente" per i giudizi di appello; in quanto i magistrati di secondo grado sono i naturali giudici delle impugnazioni del lodo. La proposta lascia la facoltà della scelta alle parti ma prevede altresì la possibilità che la translatio sia suggerita dal giudice, allorquando (ad esempio) per il carico di lavoro dell'ufficio preveda di non poter rispettare i tempi previsti per una sollecita trattazione del processo.

Una soluzione, oltre alla approvazione del disegno di legge Venittelli sulla Camere Arbitrali, potrebbe essere sostituire l'**art. 1 del decreto legge** col seguente:

“ 1. In via transitoria, nei giudizi civili pendenti avanti il Tribunale in composizione monocratica alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non hanno ad oggetto diritti indisponibili, le parti congiuntamente o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere o acconsentire all'esperimento della procedura arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, purché non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

2. Le parti, ove intendano formulare una richiesta congiunta o aderire all'invito formulato dal Giudice, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal Giudice, chiedono con istanza congiunta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale avanti a cui è pendente il processo la nomina di un arbitro. Il Giudice con la fissazione del termine dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro che sarà designato a norma del presente articolo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

3. La mancata presentazione dell'istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine nel termine fissato dal giudice o la mancata prosecuzione avanti all'arbitro designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati producono l'estinzione del giudizio arbitrale.

4. La Cancelleria trasmette all'indirizzo di posta elettronica dell'arbitro che sarà designato i fascicoli delle parti e la copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito avanti all'arbitro e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza. All'arbitrato si applicano le norme di cui al Titolo VIII del Libro Quarto del codice di procedura civile, in quanto compatibili. L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa in ogni caso.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26-10-1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

7. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore di 100.000 euro dall'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni.

8. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro.

9. Le parti, che non siano soggetti IVA, detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso dell'arbitro, sino alla concorrenza di euro 1.200,00 per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi del presente articolo.

10. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 9.

11. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 12. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

12. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale che sarà liquidato dal Consiglio dell'Ordine, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti nel DM 140/2012.

13. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e si intende rinunciata ogni azione ai sensi della citata legge, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale"

La copertura finanziaria potrebbe essere sostenuta con una riduzione dello stanziamento della legge Pinto, le parti rinunciano con la translatio alla Pinto (l'effetto è ottenuto tramite la previsione di cui al comma 13). Per incentivare sia il ricorso all'arbitrato che la translatio iudici occorre prevedere che l'arbitro sia unico e i suoi compensi siano "calmeriati" rispetto a quelli ordinariamente previsti con tariffe prefissate con DM sentito il CNF.

Incentivazione dei sistemi ADR anche con un meccanismo che sia soppressivo della previsione dell'obbligatorietà che tenga conto del comportamento delle parti prima del processo:

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA, con INCENTIVI FISCALI, E CONSEGUENZE
PROCESSUALI DEL RIFIUTO O DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AD UA
PROPOSTA DI ADR**

Soluzioni proposte:

1) prevedere adeguati incentivi fiscali.

Occorre promuovere la negoziazione assistita rendendola "conveniente" come alternativa al giudizio per le parti, anche sotto il profilo dei costi. Potrebbero essere suggerito:

- l'esenzione da qualsiasi bollo o spesa per rendere esecutivo l'accordo raggiunto;*
- l'esenzione dall'imposta di registro sino a €. 50.000 per i privati e la riduzione a metà per la quota di valore eccedente e prevedere l'esenzione totale da qualsiasi imposta di registro per coloro che sono soggetti ad IVA.*

Un altro incentivo potrebbe essere quella di confermare la previsione che le parti private, anche se non soggette IVA, detraggono dalle imposte sui redditi le somme pagate per sostenere i costi dell'avvocato per ciascun procedimento di negoziazione conclusosi positivamente nel corso dell'anno, con certificazione dalla prova dell'avvenuto pagamento da parte del professionista.

Per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si potrebbe prevedere che il professionista che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento maturi un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto, purché la procedura sia terminata con un accordo omologato; compenso che sarà poi liquidato dal Tribunale (o dal COA).

La copertura finanziaria per tutti potrebbe essere sostenuta con una riduzione dello stanziamento sulla legge Pinto.

**PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA DA UN AVVOCATO**

Si propone di sostituire gli art. da 2 a 11 con il seguente articolo unico:

Art. 2

E' istituita con la presente legge di conversione la procedura di negoziazione assistita secondo le seguenti regole:

Articolo 1 (La convenzione di procedura di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione)

1. La convenzione di procedura di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.

2. L'attività dell'avvocato nella procedura di negoziazione assistita si intende compresa nell'attività stragiudiziale connessa a quella giudiziale. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.

3. E' dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita.

4. Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione prevista dalla presente legge può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché individui i criteri di cui all'art. 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.

5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, o di un mediatore designato da un Organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'art. 14, all'ausilio di mediatore familiare abilitato.

6. La certificazione dell'autenticità delle firme avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali designati.

Articolo 2 (Durata e proroga del termine di scadenza)

1. La convenzione di negoziazione assistita è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti stesse, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.

2. Le parti di comune accordo possono prorogare il termine concordato per una sola volta e sino al massimo di ulteriori quattro mesi.

Articolo 3 (Forma)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato deve essere, a pena di nullità, redatta in forma scritta.

Articolo 4 (Contenuto della convenzione)

1. La convenzione di negoziazione assistita deve precisare:

a. il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

b. l'oggetto del conflitto o della controversia;

c. i modi dello scambio delle documentazioni e delle informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e consulenti o mediatori;

d. il mandato di dirimere il conflitto o la controversia ed eventualmente a sottoscrivere l'accordo in nome e per conto della parte;

e. l'obbligo per le parti, per i loro avvocati incaricati e per chiunque partecipi l'impegno a comportarsi con lealtà nella procedura e di tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili dai pubblici registri e che le parti si sono scambiate durante la procedura; salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi della lettera c);

f. Il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'art. 1, e degli eventuali consulenti o esperti.

Articolo 5 (Capacità a stipulare la convenzione)

1. La convenzione di negoziazione assistita di negoziazione può essere conclusa da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché sia assistita da avvocato salvo quanto previsto all'art. 14.

Articolo 6 (Oggetto della convenzione: limiti)

1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto all'art. 14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione di ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Articolo 7 (Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione)

1. Quando è in corso una procedura di negoziazione assistita qualsiasi ricorso, anche sommario o monitorio, al giudice per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.

Articolo 8 (Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione)

1. In caso di urgenza, la convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari ed urgenti.

Articolo 9 (Esecutività dell'accordo, trascrizione)

1. L'accordo raggiunto per risolvere tutta o parte della loro controversia a seguito della procedura di negoziazione assistita e sottoscritto dalle parti, o dai loro difensori se la delega conferita lo consente, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione ipotecaria.

2. Se con l'accordo le parti concludono un accordo o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice di procedura civile, per poter procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. L'accordo, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale, costituisce prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, anche fuori dai casi previsti dal comma I dell'art 633 del codice di procedura civile. Il decreto è provvisoriamente esecutivo, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice in ogni caso autorizza la trascrizione del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c..

Articolo 10 (Certificazione delle firme)

1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 11 (Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974, 1975 codice civile.

2. L'accordo può essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1966, II comma, e dell'articolo 1972 codice civile.

3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura abbia partecipato.

4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Articolo 12 (Effetti del mancato accordo)

1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione, se legislativamente previsto.

2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse. In ogni caso la dichiarazione di cui al presente comma non può essere fatta se non trascorsi trenta giorni.

Articolo 13 (Invito ad aderire ad una procedura partecipativa, effetti, trascrizione)

1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto.

2. L'invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:

a. Il termine proposto per l'espletamento della procedura;

b. L'oggetto del conflitto o della controversia;

c. L'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura ed a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi dell'art. 4;

d. Il nome dell'avvocato negoziatore e l'invito a designare un avvocato negoziatore;

e. L'invito deve inoltre contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il rifiuto ad aderire alla procedura potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'art. 96 CPC e che in caso di rifiuto o mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto e che la parte che rifiuta o ometta di rispondere all'invito costituisce prova scritta al fine di quanto previsto al comma III dell'art. 633 del codice di procedura civile;

f. L'invito deve inoltre contenere l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

g. La certificazione dell'autenticità della firma avviene ad opera e sotto la responsabilità professionale dell'avvocato che formula l'invito.

3. La parte può designare come proprio avvocato negoziatore lo stesso avvocato che formula l'invito ed a cui ha dato il mandato di assisterlo e tutelarlo.

4. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o abbia rifiutato di aderire alla procedura, può essere valutato dal giudice anche ai fini delle spese del giudizio e dell'art. 96 CPC.

5. L'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa può essere trascritto, se notificato, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, la trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire alla procedura non sono trascritte la convenzione di cui all'art. 4 o la domanda giudiziale.

6. In tutti i casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, le parti possono trascrivere la convenzione di negoziazione assistita. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire alla procedura non sono trascritte l'accordo o la domanda giudiziale.

7. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'art. 2 deve essere annotata ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 6, in mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti.

Articolo 14 (Procedura di negoziazione assistita nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)

1. Una convenzione di procedura per la negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli.

La domanda di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modif. dalla legge 74/1987, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita, e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Dopo l'articolo 711 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 711 bis (Separazione consensuale con procedura partecipativa)

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, visto il parere del Pubblico Ministero,

relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione assistita, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di negoziazione assistita e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.

La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

3. Dopo l'articolo 711 bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 711 ter (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, con procedura partecipativa)

Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi nell'interesse dei figli a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, è proposto, ai fini dell'omologazione dell'accordo, al Presidente del Tribunale del luogo dove risiede il minore.

Il Presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sé, visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli, il Tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

4. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 710 bis. (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, con procedura partecipativa)

Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione assistita indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad

opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

5. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 4, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

“14. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al Tribunale in Camera di Consiglio. Il Tribunale, senza sentire i coniugi, visto il parere del Pubblico Ministero, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativa agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura di negoziazione assistita, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione assistita, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, si applica la procedura di cui al comma 8.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione per la procedura di negoziazione assistita e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

2. All'articolo 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma:

“6. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione assistita, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione per la procedura di negoziazione assistita e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 15 (Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o dalla spedizione dell'invito di cui all'art. 13; ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con la spedizione l'invito di cui all'art. 13 e inizia nuovamente a decorrere dallo spirare del termine previsto nella convenzione o decorso il termine di 30 giorni di cui

all'articolo 13 comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula alla sospensione prevista nel presente articolo.

Articolo 16 (Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)

1. E' obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà, di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili dai pubblici registri; tale obbligo è deontologicamente sanzionato come illecito disciplinare per gli avvocati. La violazione di tali doveri costituisce fonte di responsabilità ex art. 2043 del codice civile per le parti.

2. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale della parte che lo ha designato, ma deve osservare quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.

3. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 CPC, in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite dalla controparte, ed in precedenza non conosciute o conoscibili dai pubblici registri, nel corso del procedimento di procedura di negoziazione assistita non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza o le poteva conoscere, nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

5. Il difensore della parte, e a tutti coloro che partecipano alla procedura, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di negoziazione assistita, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

6. A tutti coloro che partecipano alla procedura di negoziazione assistita si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 17 (Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 183 cpc ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell'art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura di negoziazione.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell'art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto

3. I termini di cui ai commi 1 e 2, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Articolo 18 (Compensi)

1. I compensi dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo e di partecipazione ed assistenza alla procedura di negoziazione assistita sono determinati, in

assenza di accordo scritto col cliente, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge 247/2012, con decreto emanato dal Ministro della giustizia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del CNF; il decreto prevedrà un aumento non superiore al 25% in caso di favorevole esito della procedura. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa e quelli sul valore dell'affare.

2. Agli esperti e consulenti che intervengono nelle procedure di negoziazione assistita si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.

3. Ai componenti designati dagli Organismi di mediazione che intervengono nelle procedure di negoziazione assistita si applicano le indennità previste nel Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

4. Salvo diverso accordo scritto, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure di negoziazione s'intendono compensate tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. dell'art. 13 comma 8 della Legge 247/2012.

Articolo 19 (Procedimenti arbitrari)

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Articolo 20 (Patrocinio a spese dello Stato)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo omologato ai sensi della presente legge. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Consiglio dell'Ordine dove risiede la parte.

Articolo 21 (Vantaggi fiscali)

1. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

Articolo 22 (Ordini Forensi)

1. Gli Ordini provvederanno a organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa assistita da un avvocato di cui alla presente legge. Gli Enti locali e territoriali, le Associazioni di categoria assumono d'intesa e su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ogni iniziativa per favorire la conoscenza della procedura ed incentivarne il ricorso.

Articolo 23 (Antiriciclaggio)

1. L'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono

aggiunte le seguenti: «ed una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 24 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2) rendere possibile il ricorso al decreto ingiuntivo per tutti gli accordi che sono stati sottoscritti nella procedura di negoziazione assistita o di mediazione, anche se non soddisfano le condizioni di cui al comma I dell'art. 633 del c.p.c.,

Con questa finalità si propone di aggiungere all'art. 634, II comma, il seguente periodo (la previsione potrebbe essere introdotta in sede di conversione con l'introduzione di un articolo 2 bis):

Art. 2 bis (Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. Costituisce prova scritta idonea alla concessione di un decreto, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma I, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale, purché la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto di tutte le altre norme previste per il procedimento. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art.2909 c.c..

3) Creare un alternativa all'obbligatorietà dell'ADR.

1) Un incentivo alla negoziazione assistita ed alla mediazione potrebbe essere rappresentato dalla previsione che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita o il rifiuto a parteciparvi hanno un effetto favorevole per la parte, che decide di ricorrervi, nel processo.

La soluzione proposta è quella di ampliare per la parte che ha proposto la negoziazione o la mediazione le possibilità di ricorso al monitorio anche per fattispecie che oggi non sono riconducibili allo stesso; in altre parole si vorrebbe così valorizzare le conseguenze della mancata risposta o del rifiuto all'invito a negoziare o ricorrere a mediazione, rendendo possibile l'ingiunzione – cui è concessa di diritto la provv. esec. - per ogni pretesa azionata con l'invito a negoziare o andare in mediazione (anche se trattasi di domande non riguardanti un pagamento somme o la consegna di beni).

L'avvocato che ritiene pertanto di poter fornire elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta per al concessione del provvedimento monitorio, e sia in grado di specificare l'an e il quantum debeatur, invita, secondo una sua scelta, la controparte alla negoziazione o alla mediazione. Se non riceve risposta o riceve un diniego potrà ricorrere indipendentemente dall'oggetto della lite alla procedura monitoria; la controparte che non risponde all'invito a

negoziare o a mediare o lo rifiuta sa che andrà incontro alla concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo. In questo modo si valorizza nel processo il comportamento stragiudiziale tenuto dalla parte prima del processo.

In questo senso si propone di modificare il cpc aggiungendo agli artt. 633, 634 e 642 un comma (la previsione potrebbe essere introdotta in sede di conversione con l'introduzione di un articolo 2 ter):

Art. 2 ter (Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

Art. 633. (Condizioni di ammissibilità)

III. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma I e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato personalmente, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da rifiuto o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta è l'oggetto della pretesa sia specificato.

Art. 634. (Prova scritta)

III. E' prova scritta al fine di quanto previsto al comma III dell'art. 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per almeno tre mesi dall'esercizio della professione, per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione o la sospensione dell'attività, per almeno tre mesi, dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile verso il danneggiato.

Art. 642 (Esecuzione provvisoria)

IV. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art.2909 c.c..

2) occorre, conseguentemente, modificare il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (la previsione potrebbe essere introdotta in sede di conversione con l'introduzione di un articolo 2 quater)

Art. 2 quater (Abrogazioni delle norme incompatibili del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

I. L'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 è soppresso. Si intendono abrogate tutte le disposizioni che nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, subordinino la procedibilità o la prosecuzione dell'azione ad un tentativo di mediazione, anche delegato dal giudice.

MODIFICHE PROPOSTE IN SEDE DI CONVERSIONE ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Con le disposizioni sotto elencate si propone di correggere il decreto-legge negli articoli 17, 18 e 19 come segue:

- 1) *affidare ai Consigli dell'Ordine l'accesso alle banche dati, che è riservato agli Ufficiali giudiziari., La ragione di questa modifica ed in generale della soppressione della previsione (art. 18 comma 4 del decreto-legge, che modifica l'art. 122 del d.p.r. 15.12.1959 n. 1229) di uno speciale compenso libero-professionale, a carico del debitore, per l'ufficiale giudiziario, regolato in misura percentuale, è che questa previsione aggraverà i costi per il debitore e nel contempo diminuirà per pari importo le somme a disposizione del creditore dimenticando che molte imprese sono non colpevolmente in crisi (spesso perché non ricevono i pagamenti dalle P.a.) e pertanto non riescono, a loro volta, a pagare i loro creditori. Con la modifica proposta il costo è ridotto in misura quasi irrisoria (essendo parametrato per ogni richiesta al costo del servizio erogato dal Consiglio dell'Ordine); si prevede che detta istanza non sia soggetta a qualsiasi contributo o spesa da parte del creditore.*
- 2) *si propone di introdurre una nuova procedura di pignoramento dei veicoli terrestri che non postula più il "rinvio fisico" del veicolo, peraltro difficile se non impossibile, ma si esegue mediante notifica e trascrizione (utilizzando i dati del p.r.a. che tutti gli avvocati già possono interrogare telematicamente al costo di euro 1,22 grazie alla convenzione A.c.i.-Cassa forense), analogamente a quanto accade per le navi (art. 650 c.nav.) e gli aeromobili (art. 1061 c.nav.) che sono altrettanti beni mobili registrati, superando l'ingiustificata disparità trattamento con gli stessi, e semplifica le modalità di determinazione del prezzo-base d'asta per evitare che il G.E. disponga costose perizie che frusterebbero le aspettative di recupero del creditore salvi il caso di contestazione del valore da parte del debitore. In questo caso l'onere della perizia sarà "invertito", addossandone i costi sul debitore. All'uopo viene inserita un'apposita disciplina speciale per l'intera espropriazione dei veicoli terrestri (artt. 542 bis-quinquies);*
- 3) *si elimina ogni inutile formalismo che non si addice all'interrogazione di una banca dati telematica. Il soggetto interrogante (C.o.a.) trasforma in un file informatico (es. pdf scansionato) le risultanze della banca dati interrogata così come vengono visualizzate a schermo, trasmettendo i dati nella loro obiettività;*

- 4) *elimina ogni e qualunque ipotesi di “pignoramento d’ufficio” o di automatismi, una volta rinvenuto il bene dalla banca dati interrogata.*

Pertanto devono essere soppressi i commi 3-4-5-6-7 dall’art. 492 bis, il comma 5 dall’art. 543 e il comma 2 dall’art. 155-ter disp. att. perché contrari:

- al principio della domanda e al principio dispositivo che governano l’intero processo civile, anche quello di esecuzione.*
- lasciando la facoltà del creditore di non voler procedere.*

Per la medesima ragione vanno soppressi i commi 3-4 dall’articolo 122 dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari, che prevedono ostacoli alla definizione stragiudiziale del processo di esecuzione.

- 5) *quanto al compenso, si propone (art. 155 sexies disp. att. c.p.c.), che al C.o.a., sia attribuito il rimborso dei soli costi sopportati per l’erogazione del servizio a favore di tutti gli iscritti.*
- 6) *il compenso a percentuale all’ufficiale giudiziario, a carico del debitore esecutato, previsto dall’art. 122 dell’ordinamento ufficiali giudiziari modificato dal decreto-legge, non avrà più ragione di esistere essendo sostituito dal mero rimborso spese dovuto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.*

Gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legge sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

Art 17 (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e nuove norme per l’espropriazione dei veicoli terrestri)

I. Dopo l’articolo 492 del c.p.c. è introdotto il seguente articolo:

Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)1. Su istanza del **procuratore del creditore procedente e dopo la notifica del precetto al debitore,** il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. **L’istanza è esente da qualsiasi contributo o spesa per il creditore.**

2. Con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che **il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l’accesso avviene su richiesta scritta inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L’accesso avviene** mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni **il Consiglio dell’Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta**

elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto costituisce anche illecito disciplinare.

II. Dopo l'art. 542 del c.p.c. è inserito il seguente capo ed i seguenti articoli:

CAPO II BIS – DELL'ESPROPRIAZIONE DI VEICOLI TERRESTRI

Art. 542 bis - Forma del pignoramento di veicoli terrestri

1. Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'art. 125 del codice, che contiene:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;**
- 2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;**
- 3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;**
- 4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.**

2. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542 ter - Custodia e asporto del veicolo

1. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542 quater - Istanza e provvedimenti sulla vendita

1. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542 quinquies – Assegnazione

1. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

III. Dopo l'art. 155 delle disposizioni di attuazione sono introdotti i seguente articoli:

Art. 155-bis (Modalità di accesso alle banche dati)

1. Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. E' istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-ter (Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

Art. 155-quater (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati)

1. Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.

2. Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.